



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 25/07/2019

Oggetto :

GESTIONE DELL' "IMPIANTO SPORTIVO GIOCO CALCIO" UBICATO IN PERIGNANO, VIA RISORGIMENTO E DELL' "IMPIANTO SPORTIVO GIOCO CALCIO" UBICATO IN LARI, VIA DEI CILIEGI – PROROGA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z54294A220

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 e il Bilancio di previsione 2019 – 2021;
- con decreto sindacale n. 19 del 1/07/2019 è stata nominato Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio l' Arch. Nicola Barsotti fino al 30 settembre 2019;

Considerato che è in scadenza il periodo concessorio di gestione dell' "IMPIANTO SPORTIVO GIOCO CALCIO" ubicato in Perignano Via Risorgimento e del "CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO" ubicato in Lari Via dei Ciliegi effettuato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Fratres Perignano, con sede in Casciana Terme Lari P.zza V. Veneto n. 3, P.IVA 01194280507; Richiamata la deliberazione G.C. n. 62 del 10/04/2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per procedere ad affidare a terzi la gestione dell' "IMPIANTO SPORTIVO GIOCO CALCIO" ubicato in Perignano Via Risorgimento e del "CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO" ubicato in Lari Via dei Ciliegi, anche allo scopo di ridurre i costi derivanti da una gestione diretta;

Dato atto che è in corso la verifica in merito ai costi di gestione degli impianti, alla rilevanza economica o meno degli stessi, alla verifica della scelta della procedura di gara che possa costituire la soluzione migliore per l'ente, anche al fine di responsabilizzare le società sportive stesse al corretto ed economico uso degli impianti sportivi e per assicurare lo svolgimento continuato della attività sportiva, agonistica e non;

Dato atto che nelle more dell'espletamento della procedura di gara è comunque necessario mantenere attiva la gestione degli impianti in parola anche per consentirne l'utilizzo e mantenerne la manutenzione ordinaria, specialmente per quanto riguarda il manto erboso;

Considerato che la normativa di riferimento presupposta al presente atto è la seguente:

- L.R. 27 febbraio 2015, n. 21 – in specie il Capo IV;
- Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 16/04/2012, n. 16;
- TUELL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art 192;
- DLGS 18 aprile 2016 n. 50 – NUOVO CODICE CONTRATTI;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopra richiamato, quanto segue:

a) **IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE**

- necessità di ottenere una continuità nella gestione degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio ubicati in Perignano e in Lari, nelle more dello studio e dello svolgimento di una procedura di gara articolata che consenta una corretta ed economica gestione e un'efficace risposta alle esigenze dell'utenza;

b) **L'OGGETTO**

- l'oggetto del contratto è la gestione dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Perignano Via Risorgimento e dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Lari Via dei Ciliegi,

c) **LA FORMA**

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

d) **LE CLAUSOLE CONTRATTUALI RITENUTE ESSENZIALI**

- trattasi di una proroga tecnica, per cui è richiesto il mantenimento degli stessi standard del contratto in essere;
- la durata dell'affidamento è prevista per il periodo di mesi sei fino al 31/12/2019;
- il pagamento del contributo riconosciuto per la gestione degli impianti, avrà cadenza bimestrale con un importo mensile di € 3.958,33 oltre IVA, per complessivi € mensili 4.829,16;

- e) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE LE LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE
- affidamento diretto all'attuale gestore per dare agli utenti continuità all'utilizzo degli impianti sportivi in parola, nonché per garantirne la manutenzione ordinaria, in particolare per quanto riguarda il manto erboso;
- f) MODALITA' DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
- mediante affidamento diretto per sei mesi, in quanto trattasi di proroga tecnica;

Vista la comunicazione prot. 12387 del 03/07/2019 con la quale il Sig. Bonsignori Stefano, presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. FRATRES PERIGNANO informa dell'avvenuta costituzione, con atto costitutivo e statuto registrati al n. 1064 all'Agenzia delle Entrate, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FRATRES PERIGNANO 2019, associazione nata a seguito della fusione per unione tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. FRATRES PERIGNANO e Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. PECCIOLESE 1936 e subentrata in tutti i diritti e obblighi contrattuali dell'ASD G.S. FRATRES PERIGNANO;

Dato atto che l'importo complessivo relativo al servizio di cui trattasi è riferito a € 28.975,00 onnicomprensivo;

Dato atto che, in merito al presente procedimento amministrativo è stato acquisito, presso l'ANAC Autorità (Autorità Nazionale Anticorruzione), il codice identificativo CIG Z54294A220 come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

Visto il capitolo capitolo 06011.03.1442 "Spese per contratti di servizio gestione impianti sportivi" P.Fin. U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio pubblico, del bilancio 2019;

Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza, il sottoscritto Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, alla proroga tecnica del contratto relativo alla gestione dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Perignano Via Risorgimento e dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Lari Via dei Ciliegi, in quanto è necessario mantenere attiva la gestione degli impianti in parola anche per consentirne l'utilizzo e mantenerne la manutenzione ordinaria, specialmente per quanto riguarda il manto erboso;
3. Di stabilire che per l'acquisizione del servizio de quo devono essere considerati i seguenti elementi essenziali:
 - a) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE
 - necessità di ottenere una continuità nella gestione degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio ubicati in Perignano e in Lari, nelle more dello studio e dello svolgimento di una procedura di gara articolata che consenta una corretta gestione ed un'efficace risposta alle esigenze dell'utenza;
 - b) L'OGGETTO
 - l'oggetto del contratto è l'Affidamento in gestione dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Perignano, Via Risorgimento e dell'Impianto sportivo gioco calcio ubicato in Lari, Via dei Ciliegi;
 - c) LA FORMA

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

d) LE CLAUSOLE CONTRATTUALI RITENUTE ESSENZIALI

- trattasi di una proroga tecnica, per cui è richiesto il mantenimento degli stessi standard del contratto in essere;
- la durata dell'affidamento è prevista per il periodo di mesi sei fino al 31/12/2019;
- il pagamento del contributo riconosciuto per la gestione degli impianti, avrà cadenza bimestrale con un importo mensile di € 3.958,33 oltre IVA, per complessivi € mensili 4.829,16;

e) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE LE LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE

- affidamento diretto all'attuale gestore per dare agli utenti continuità all'utilizzo degli impianti sportivi in parola, nonché per garantirne la manutenzione ordinaria, in particolare per quanto riguarda il manto erboso;

f) MODALITA' DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016

- mediante affidamento diretto per sei mesi, in quanto trattasi di proroga tecnica;

4. Di dare atto che l'importo complessivo relativo al servizio di cui trattasi è riferito a € 28.975,00 onnicomprensivo;
5. Di impegnare la somma di € 28.975,00 per la gestione degli impianti sportivi di cui trattasi fino al 31/12/2019 all'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Fratres Perignano 2019, con sede in Casciana Terme Lari P.zza V. Veneto n. 3, C.F. e P.IVA 02340330501, mediante imputazione al capitolo 06011.03.1442 "Spese per contratti di servizio gestione impianti sportivi" P.Fin. U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio pubblico del bilancio 2019 - esigibilità della spesa anno 2019;
6. Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, assumendo direttamente la relativa responsabilità;
7. Di dare atto che:
 - A norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti;
 - Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
7. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, come modificato dall'art.2 comma 5 del Decreto Legge 194/2009, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività per fini cognitivi in ordini ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

**Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio**
Dott. Arch. Nicola Barsotti

| |
|--|
| Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: |
| |